

di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della conciliazione a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzioni di funzioni amministrative (diffida e tentativo di conciliazione) alle direzioni provinciali del lavoro a tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori - Previsione di una funzione amministrativa del Direttore della direzione provinciale del lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 12; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 670, art. 2*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione nell'ambito della struttura del Ministero del lavoro di una banca telematica per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati - Previsione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la definizione delle modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione della partecipazione delle Regioni e delle province all'adozione del decreto - Inerenza della banca dati alla materia, di competenza concorrente, della tutela e sicurezza del lavoro - Necessità che il decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, comma 1, ultimo periodo; Costituzione, art. 117, comma terzo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro, del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Riconducibilità delle funzioni a materie di competenza esclusiva dello Stato - Finalità probatoria dei verbali di accertamento degli illeciti - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, commi 3 e 4; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione ad un funzionario della direzione provinciale del lavoro di competenza in materia di conciliazione amministrativa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio

della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Non riferibilità della vigilanza in via esclusiva alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 14, comma 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riferibilità in via esclusiva della vigilanza alla materia tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 1, primo periodo; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Dedotta violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle

norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza e violazione del principio di sussidiarietà - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alle norme che mantengono agli organi periferici statali la competenza in materia di vigilanza - Violazione della sfera di competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale - Esclusione della illegittimità costituzionale del previsto mantenimento di funzioni di vigilanza in capo allo Stato - Esclusione dall'ambito della competenza regionale in materia di istruzione e formazione delle attività formative predisposte dal datore di lavoro per i dipendenti - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Normativa dettata dal decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione di disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione - Clausola di salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Inammissibilità delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 23) e 29), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Diritto di interpello - Previsione della facoltà per le associazioni professionali di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a inoltrarli per via

telematica alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Clausola di salvaguardia delle competenze provinciali - Interpello riferito ad attribuzioni dello Stato - Attinenza delle modalità di trasmissione dell'interpello all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 9; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro - Diffida ai datori di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanabili da cui derivino sanzioni amministrative - Previsione dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di pagamento dell'importo delle sanzioni, in misura pari al minimo stabilito dalla legge o al quarto per quelle stabilite in misura fissa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di tutela del lavoro mediante l'adozione di una disciplina dettagliata - Violazione del principio di sussidiarietà - Inerenza della disciplina alle attribuzioni dello Stato - Interpretazione escludente restrizioni alle funzioni già svolte dalla Provincia - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione di funzioni amministrative particolari alle direzioni regionali del lavoro - Previsione dell'adozione con decreto del Ministro del lavoro di un modello unificato dei verbali di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - Previsione, per le violazioni di carattere penale rilevate dal personale ispettivo, dell'adozione di apposita prescrizione - Ordinanze delle direzioni provinciali - Prevista impugnabilità con ricorso avanti alle direzioni regionali del lavoro - Relativa disciplina - Isti-

N. 386 — Sentenza 11 ottobre 2005 Pag. 533

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste - Intervento in giudizio dell'Autorità portuale di Trieste - Ammissibilità - Fondamento. (*Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004*).

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimità derivata del provvedimento ministeriale per illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, già impugnato in via principale, recante modifiche alle procedure di nomina del Presidente dell'Autorità portuale - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Assunta inapplicabilità del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, nella Regione ricorrente, per avvenuto esercizio della potestà legislativa regionale in materia (legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17) - Impugnazione di provvedimento meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Inammissibilità del ricorso. (*Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

N. 387 — Sentenza 11 ottobre 2005 » 551

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2003 - Questione sollevata dallo Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost. - Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno della censura - Ecceputa inammissibilità - Reiezione. (*Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a*).

Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Questione sollevata in mancanza di normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost. e sulla base dell'asserito carattere autoapplicativo, in senso marcatamente restrittivo, di tale disposizione costituzionale - Sopravvenuta disciplina, con legge n. 131 del 2003, della materia delle intese e degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati esteri e con enti substatuali stranieri - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13; Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono*).

N. 388 — Sentenza 11 ottobre 2005 Pag. 559

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte dallo Stato nei confronti di legge regionale - Sopravvenuta abrogazione della norma interposta e di quella contenente il principio fondamentale asseritamente violato - Entrata in vigore della disposizione abrogatrice successivamente alla proposizione del ricorso - Incidenza sul giudizio - Esclusione. (*Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b); Costituzione, artt. 9, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, 118; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97*).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Ricorso dello Stato - Dedotta violazione degli artt. 9 e 118 Cost. - Mancata contestazione del fatto che la Regione abbia legiferato sui tratturi - Non fondatezza delle questioni. (*Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3,*

commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b); Costituzione, artt. 9 e 118).

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Parere vincolante delle Soprintendenze in ordine al contenuto del piano - Non fondatezza delle questioni. (*Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 2, commi 2 e 8; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s).*

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico - Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e in materia di ordinamento penale - Natura vincolante di tutti i pareri delle Soprintendenze previsti dalla legge regionale - Carattere aggiuntivo della sanatoria ed effetto sostitutivo solo rispetto al prezzo - Non fondatezza delle questioni. (*Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 3, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e s).*

Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilità che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, ovvero lesione della competenza

legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali - Applicabilità della disposizione a beni privi della caratteristica di tratturo - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4, comma 1, lettera b*); *Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, art. 2; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97*).

N. 389 — Ordinanza 11 ottobre 2005 Pag. 573

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullità - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di un erroneo e apodittico presupposto interpretativo - Insussistenza di un vincolo per il legislatore a conformare in modo uguale procedimenti differenti - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. civ., artt. 619, 163, n. 7), 164, comma primo, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 390 — Ordinanza 11 ottobre 2005 » 583

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il carico complessivo relativo a IVA, IRPEF ed IRAP per effetto dell'unificazione del sistema di riscossione dei tributi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Ordinanza carente di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57; d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, art. 43; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e art. 25, come mo-*

N. 350 — Ordinanza 15 luglio 2005 Pag. 111

Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi spettanti ai difensori, ai consulenti, agli ausiliari del giudice - Riduzione delle metà nei procedimenti civili e amministrativi - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nel processo penale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 351 — Ordinanza 15 luglio 2005 » 117

Esecuzione penale - Sospensione condizionale - Diritto del condannato subordinato alla sola verifica della sussistenza dei presupposti normativi - Apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza sulla meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneità preventiva e rieducativa - Esclusione - Denunciata lesione del procedimento per la concessione dell'indulto, lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, irragionevolezza in relazione alla materia della libertà personale, lesione della funzione giudicante - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d); Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma).

N. 352 — Ordinanza 15 luglio 2005 » 123

Circolazione stradale - Infrazione comportante la sospensione della patente - Decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa - Denunciata natura eventuale e intermittente della sanzione, disparità di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone giuridiche e persone fisiche, irragionevolezza, lesione della libertà personale, della libertà di circolazione, del diritto di difesa, del principio della personalità della responsabilità penale, della libertà di iniziativa economica, del princi-

dificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 391 — Sentenza 12 ottobre 2005 Pag. 589

Costituzione della parte in giudizio - Regione Puglia - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilità. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 3*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Generico riferimento all'articolo di legge statale violato - Integrazione del parametro di legittimità costituzionale mediante la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri.

Caccia - Norme della Regione Puglia per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria - Calendario venatorio regionale - Prolungamento della giornata di caccia per un'ora dopo il tramonto nei confronti degli animali acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnante o corrente - Mancato rispetto degli *standards* di tutela uniforme dettati dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale. (*Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 - modificativa della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 -, articolo unico; Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 7*).

N. 392 — Sentenza 12 ottobre 2005 » 595

Caccia - Regione Friuli-Venezia Giulia - Piani di abbattimento di specie faunistiche ritenute nocive alle colture e alla fauna protetta - Previsione della partecipazione all'esecuzione dei piani anche delle riserve di caccia regionale, qualificate conduttori dei fondi a fini faunistico-venatori, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti - Irragionevole ampliamento, non trattandosi nella specie di

attività venatoria, dei soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani - Inosservanza dei limiti posti dalla legislazione statale in materia (legge n. 157/1992) ed esorbitanza dalla potestà integrativa - Attuativa attribuita dallo statuto al legislatore regionale in materia di caccia - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30, art. 7, comma 3, primo periodo e lettera a), così come integrato dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, numero 3 - e Costituzione, art. 116, primo comma -*).

N. 393 — Sentenza 12 ottobre 2005 Pag. 605

Costituzione della parte in giudizio - Regione Umbria - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilità. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 23, comma 3*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Censure riguardanti non già l'intera legge regionale ma il solo articolo 3, richiamato dalla relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri.

Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilità che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale, con conseguente lesione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed inosservanza degli *standard* minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Esclusione - Rinvio espresso della disposizione regionale denunciata alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, attuativa della direttiva comunitaria 79/409/CEE - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, art. 3 - modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 -; Costituzione, art. 117, commi*

primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2).

N. 394 — Sentenza 12 ottobre 2005 Pag. 611

Famiglia - Diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, il quale non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato - Possibilità di trascrizione del titolo che riconosce il diritto - Mancata previsione - Asserita irragionevole diversità rispetto al regime dell'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole legittima, disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi e contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Esclusione - Interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione alla luce del principio di responsabilità genitoriale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. civ., artt. 261, 147, 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657; Costituzione, artt. 3 e 30*).

N. 395 — Sentenza 12 ottobre 2005 » 619

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Asserita indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo», con conseguente violazione del principio di tassatività della fattispecie penale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, art. 25*).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Asserita carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale e successive modifiche della disciplina legislativa della materia - Necessità di una nuova

valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, art. 13).

N. 396 — Sentenza 12 ottobre 2005 Pag. 625

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità senza limitazioni o riduzioni anche se il trasgressore svolga attività lavorativa di conducente di veicoli (in specie, come autotrasportatore) - Asserito contrasto con il principio lavorista, con il diritto al lavoro e con la tutela del lavoro nonché disparità di trattamento sanzionatorio (per la maggior gravosità di conseguenze che subisce l'autista professionista rispetto al normale utente della strada) - Questione sollevata in carenza di una sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 148, comma 16, come modificato dall'art. 3, comma 4, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214; Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35).

N. 397 — Sentenza 12 ottobre 2005 » 631

Costituzione della parte in giudizio - Regione Molise - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilità. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma e legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, terzo comma - combinato disposto).

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Aumento del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005, oltre il termine (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo) assegnato alla Regione per provvedere - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità co-

tuzione presso la direzione regionale del lavoro del Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Regolazione delle funzioni decisorie di detto Comitato sui ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro, nonché avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Mancata allegazione di specifiche ragioni di illegittimità - Inammissibilità delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 10, commi 3 e 4, 15, comma 1, prima parte, 16, commi 1 e 2, e 17, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Formazione del personale ispettivo statale e parastatale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione proposta in via cautelativa, per l'ipotesi della ritenuta applicabilità della disposizione al personale della Provincia - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 18; Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Decreto legislativo n. 124 del 2004 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Adozione senza preventiva consultazione della Conferenza permanente - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3*).

N. 385 — Sentenza 11 ottobre 2005 Pag. 525

Lavoro (tutela del) - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia - Limitazione alla madre adottiva, con esclusione del padre adottivo - Ingiustificata disparità di trattamento tra figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Violazione del principio di tutela della famiglia e del minore - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 70 e 72; Costituzione, artt. 3, 29, comma secondo, 30, comma primo, e 31*).

ne delle Regioni dalle predette attività - Mancata previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Compressione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Necessità dell'intesa forte con le Regioni e le Province interessate alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici - Insufficienza del richiamo alla disciplina della legge n. 443 del 2001 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera i); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità della previsione di moduli collaborativi nella forma della intesa forte con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 3); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore elettrico - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di potenza termica superiore ai 300 MW «sentita la Conferenza unificata» - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze amministrative attinenti a materie regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Inidoneità del mero parere

sociale e di lavoro - Delibera della giunta della Regione Toscana di autorizzazione al ricorso - Formulazione generica delle censure nei confronti di disposizioni di legge attinenti a materie diverse - Inammissibilità del ricorso. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Delegazione legislativa - Conferimento di delega al governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso.

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Riferibilità delle funzioni di vigilanza e ispettive alla materia «tutela del lavoro», indipendentemente dall'oggetto della vigilanza e delle ispezioni - Attinenza della vigilanza alla disciplina su cui essa si esercita. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 1, comma 2, lettera d), e 8*).

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Dedotta violazione delle competenze regionali in materia di «tutela del lavoro» - Lamentato mancato trasferimento alle Regioni di strutture e personale impiegati in sede locale nella vigilanza - Individuazione dell'oggetto della delega - Inerenza delle funzioni riservate allo Stato alla materia, di competenza concorrente, «tutela del lavoro» - Non spettanza allo Stato dell'allocatione di funzioni amministrative in tale materia - Esigenza di non interruzione dello svolgimento di dette funzioni sino alla loro regolamentazione da parte delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di

laborazione - Questione sollevata sulla base di un'erronea interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Determinazione della misura massima del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio che può essere stabilito, a seguito di specifici accordi tra la Regione, gli enti locali e i titolari di concessioni di coltivazioni in terraferma - Previsione che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Impropria restrizione della discrezionalità legislativa regionale quanto agli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Delega al Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia - Principi e criteri direttivi non eccedenti i limiti della potestà legislativa statale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121; Costituzione, art. 117, comma terzo*).

N. 384 — Sentenza 11 ottobre 2005 Pag. 465

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Riserva allo Stato di talune funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro e delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza

vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione già in essere attraverso l'attribuzione unicamente al Ministro delle attività produttive di apportare modifiche o variazioni alle convenzioni - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Norma transitoria volta a garantire certezza di rapporti giuridici già instaurati dai concessionari - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Attività liberamente demandate all'operatore - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale attraverso normativa statale di dettaglio - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio, nonché del principio di sussidiarietà - Qualificazione della individuazione delle attività soggette ad autorizzazione come principio fondamentale della materia - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di rilascio del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Competenza riservata allo Stato d'intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di dettaglio dell'intesa con le Regioni - Violazione delle competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e di leale col-

minore straniero delle garanzie offerte dalla legge italiana - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44; Costituzione, artt. 2, 3 e 30*).

N. 348 — Ordinanza 15 luglio 2005 Pag. 87

Processo penale - Procedimento formalmente a carico di ignoti - Richiesta del pubblico ministero di archiviazione - Opposizione - Iscrizione della persona sostanzialmente indagata nel registro delle notizie di reato, a richiesta del Giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa nel giudizio di opposizione della persona sostanzialmente indagata - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 335, 409 e 410, comma 3; Costituzione, art. 24, secondo comma*).

N. 349 — Ordinanza 15 luglio 2005 » 95

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Trasferimento alle Regioni e alle Province delle competenze per la attuazione della normativa comunitaria - Riserva all'AIMA delle funzioni relative all'aggiornamento dei bollettini, alla riserva nazionale delle quote, alla compensazione nazionale e ai programmi volontari di abbandono della produzione - Attribuzione al Ministero delle funzioni di indirizzo, coordinamento e sostitutive - Provvidenze economiche in favore dei produttori - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Anagrafe del bestiame - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (*D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81 -, artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39; Costituzione, artt. 11, 41, 77, 97 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 16, 69 e seguenti, e 107; d.P.R. 19 no-*

Trento - Inerenza delle funzioni alla materia «tutela del lavoro» - Lamentata riserva allo Stato di funzioni già esercitate dalla Provincia - Non spettanza allo Stato dell'allocazione di funzioni amministrative in materia concorrente - Estensione alle Province autonome, ex art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001, del titolo di legittimazione ad esercitare funzioni già esercitate per delega statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d*); *Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5*; *d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo*).

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Vigilanza relativa a materie rientranti nella competenza esclusiva statale - Inerenza della disciplina delle ispezioni alle materie soggette a vigilanza - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 1*; *Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo*).

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Regione Marche - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e violazione di competenze regolamentari e amministrative delle Regioni - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere a), f) e g*); *Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Previsto esercizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente, del potere sostitutivo statale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate nel termine prescritto - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione dell'uso del potere sostitutivo in assenza dei presupposti che ne legittimano l'utilizzo, con declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Lamentata attribuzione del potere sostitutivo al Governo nella sua collegialità - Violazione del principio di leale collaborazione - Incompatibilità con le garanzie costituzionali delle autonomie regionali e provinciali di un potere sostitutivo attribuito allo Stato in relazione a funzioni attratte in sussidiarietà e per lo svolgimento delle quali è richiesta l'intesa «in senso forte» - Illegittimità costituzionale. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290 -; Costituzione, artt. 117, 118 e 120*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Prevista applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza provinciale in materia di energia e di governo del territorio - Disciplina transitoria non irragionevole - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-ter nell'art. 1-sexies del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290 -; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni

stituzionale in parte qua. (*Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18; Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 29*).

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Norme applicative della Regione Molise - Determinazione dell'ammontare dell'imposta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico in misura eccedente quella massima disposta dalla relativa legge statale (art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995) - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell'accoglimento della prima questione e dello *ius superveniens* (non evocato), che ha apportato modificazioni in materia (legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 26) - Inammissibilità della questione. (*Legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18; Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119*).

N. 398 — Ordinanza 12 ottobre 2005 Pag. 639

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (cd «*spoil system*»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Violazione del diritto al lavoro, del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata, del principio di tutela dell'iniziativa economica privata, del principio di tutela giurisdizionale e del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Indebito uso dello strumento legislativo per conseguire finalità proprie di provvedimento amministrativo (revoca) - Sopravvenuta modificazione di una delle disposizioni censurate e conseguente mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al remittente. (*Legge 15 luglio 2002,*

artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Attinenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati artt. 1 e 6 - Esclusione della illegittimità costituzionale di tali norme - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, commi 1, 2, 4 e 5, e 5, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Affidamento a strutture statali (direzione generale, dire-

della Conferenza unificata - Necessità dell'intesa con la Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di stoccaggio, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione - Incidenza dei poteri chiamati in sussidiarietà su molteplici funzioni delle Regioni e province autonome interessate - Necessità dell'intesa con queste ultime - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto 3); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esclusione delle Regioni e delle province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà - Incidenza degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas sui poteri regionali - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a),

vembre 1987, n. 526, artt. 5, 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1).

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Attribuzione di funzioni di amministrazione attiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (D.L. 7 maggio 1997, n. 118 - convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204 -, art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis; Costituzione, artt. 11, 41 e 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Attribuzione al Ministero della salute di una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini da latte - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (D.L. 19 maggio 1997, n. 130 - convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228 -, art. 6; Costituzione, art. 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 9, numero 10, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267).

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - Attribuzione all'AIMA del compito di effettuare la compensazione nazionale per i periodi dal 1995 al 1999 - Istituzione di una Commissione ministeriale di garanzia e di una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5 -, artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1; Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 8 e 21, 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 10, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).

litica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera g); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Programmazione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione delle Regioni dalla articolazione territoriale delle reti energetiche di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Necessità di intesa forte con la Conferenza unificata - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lettera h); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Competenze riservate allo Stato - Individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici al fine di garantire la sicurezza strategica, comprensiva degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusio-

nali in materia di energia e di governo del territorio - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, comma 8; Costituzione, art. 117, comma terzo).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia - Natura di principio fondamentale della disposizione censurata - Non fondatezza della questione. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia - Esclusione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio territoriale stante l'incidenza che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Denunciata violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio e delle competenze amministrative regionali in materia di energia - Imposizione al legislatore regionale di un divieto solo in considerazione della fonte rinnovabile di alimentazione degli impianti - Irragionevole compressione delle potestà regionali - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della po-

ziale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).

Previdenza e assistenza sociale - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale - Previsione che le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale siano svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà - Funzioni inerenti a materie di competenza statale e da esercitare mediante personale e strutture statali - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 6, comma 3, primo periodo; Costituzione, art. 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporto di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Previsione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione di un'attività di coordinamento a livello regionale ad opera delle direzioni regionali del lavoro e delle commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza - Previsione del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza da parte delle direzioni provinciali del lavoro - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto all'illegittimità dei censurati

Lavoro (tutela del) - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata prevista riorganizzazione di funzioni già esercitate dalla Provincia - Funzioni ispettive risolvendosi nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica a tutela del lavoratore, di competenza esclusiva dello Stato - Razionalizzazione degli interventi ispettivi degli organi di vigilanza - Riferimento agli organi dell'amministrazione statale o di enti nazionali - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettere f) e g); Costituzione, artt. 117, comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro e del principio di sussidiarietà - Non riconducibilità della vigilanza e delle funzioni ispettive alla materia «tutela del lavoro» - Inerenza delle stesse a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo*).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del potere di assumere e coordinare le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in materia di rapporti di lavoro - Assegnazione alle strutture periferiche del Ministero del lavoro delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza provin-

zioni regionali e direzioni provinciali) di compiti di coordinamento della vigilanza - Prevista regolamentazione con legge statale della istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza - Prevista composizione delle Commissioni regionali con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale - Attribuzione alla Commissione centrale della definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Attenenza delle funzioni di vigilanza a materie di competenza esclusiva dello Stato, riferimento della direzione e del coordinamento ad amministrazioni statali, connessione tra previdenza e assistenza obbligatoria - Non fondatezza delle questioni. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, artt. 2, 3, commi 1, 3 e 4, commi 1, 2, 4 e 5, 5, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 23) e 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5); d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 3, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 3, comma primo, nn. 11) e 12).*

Pag.

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri della Commissione centrale di coordinamento del Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Inerenza della disposizione all'organizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 3, comma 2; Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo).*

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Previsione fra i membri delle Commissioni regionali di coordinamento dei Coordinatori regionali delle aziende sanitarie locali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia sanitaria ed eccesso di delega - Inerenza della disposizione all'orga-

nizzazione della sanità - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 4, comma 3; Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - Lamentata applicazione della disposizione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro - Compiti del personale ispettivo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure prospettate con richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Denunciata illegittimità derivata rispetto alla dedotta illegittimità dell'art. 6, comma 1 - In via graduata, lamentata applicazione ad ispettori non statali - Esclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 - Riferibilità della disposizione al solo personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali di cui all'art. 6, comma 3, e a quello di altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 7.; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione dell'organizzazione, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, di attività di prevenzione e promozione, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa lavorativa e previdenziale - Previsione dello svolgimento di tali attività anche da parte degli enti previdenziali - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legi-

slativa regionale e provinciale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Inerenza della disciplina a materie di competenza esclusiva dello Stato e previsto svolgimento delle attività da parte di personale statale o degli enti previdenziali - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, commi 1, 2 e 5; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Previsione che la direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongano a enti, datori di lavoro e ad associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, mediante stipula di apposita convenzione - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata incidenza nella materia «formazione professionale», di competenza esclusiva regionale e provinciale - Normativa inerente a competenze esclusive sia dello Stato che della Regione - Mancata previsione che lo schema di convenzione sia approvato sentita la Conferenza permanente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 3; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo).

Lavoro (tutela del) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro - Attribuzione alla direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministero del lavoro, di fornire i criteri volti ad uniformare l'azione dei soggetti abilitati alla certificazione di rapporti di lavoro - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale in materia di tutela del lavoro - Violazione del principio di sussidiarietà - Inerenza della certificazione dei rapporti di lavoro alle materie dell'ordinamento civile, della giurisdizione e delle norme processuali - Non fondatezza delle questioni. (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 8, comma 4; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 29); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290 -; Costituzione, artt. 117 e 118).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale - Ricorsi della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento - Violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Attribuzione al Ministro di un potere di controllo a discrezionalità limitata - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lettera a), nella parte in cui sostituisce l'art. 1-ter, comma 2, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290 -; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata modifica dell'assetto delle competenze così come previste dalla precedente disciplina legislativa fondata sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione - Disposto riordino dell'intero settore energetico - Introduzione, con le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella medesima sentenza, di adeguati strumenti di codeterminazione paritaria tra Stato e autonomie regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26, nella parte in cui sostituisce l'art. 1-sexies, comma 1, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 ottobre 2003, n. 290 -; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).*

doneità del meccanismo processuale previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998 a garantire l'effettività del diritto di difesa dell'imputato - Violazione del principio di parità tra le parti - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 17, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558, comma 7; Costituzione, artt. 3, 24 e 111).

N. 368 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 229

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Mancato accertamento della responsabilità penale - Partecipazione al processo dello straniero espulso subordinata ad autorizzazione amministrativa - Lesione del diritto di difesa, violazione del principio di non colpevolezza e contrasto con il principio di indipendenza della funzione giurisdizionale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo d.lgs; Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Convalida - Rito direttissimo - Prevista immediata espulsione dello straniero prima dello svolgimento del procedimento penale - Previsti provvedimenti del questore al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione - Lesione del diritto di difesa, contrasto con i principi del giusto processo, violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e artt. 13,

portuale di Trieste, avvenuta nelle more della conversione, attraverso il meccanismo della salvaguardia degli effetti prevista dalla stessa legge di conversione - Lamentata violazione delle competenze costituzionali regionali e del principio di leale collaborazione - Svilimento del potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione dalla legge-quadro n. 84 del 1994 nella forma dell'intesa e sua riduzione a mero parere non vincolante - Illegittimità costituzionale. (*Legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 1, comma 2; d.l. 28 maggio 2004, n. 136, art. 6; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Porti - Autorità portuale - Norme per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste - Procedimento - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale già regolato da legge statale quadro (art. 8 legge n. 84/1994) - Conversione in legge del decreto sostanziale con modificazione del procedimento di nomina - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato ripristino nella Regione della competenza ministeriale in ordine alla nomina - Lamentata violazione delle competenze costituzionali regionali e lesione del principio di leale collaborazione - Censura consistente nella riaffermazione della competenza del Presidente della Regione prevista da legge regionale dichiarata costituzionalmente illegittima - Non fondatezza della questione. (*D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 6, comma 1, convertito con modificazioni, in legge 27 luglio 2004, n. 186; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

N. 379 — Sentenza 28 settembre 2005 Pag. 333

Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Istanza di vendita del bene pignorato - Documentazione da allegare (estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica) - Possibilità di sostituirla con certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione che detto certificato abbia valore sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato - Estinzione della procedura esecutiva per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica - Applicabilità anche in caso di tem-

resto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento per la previsione dell'arresto obbligatorio per ipotesi contravvenzionali di scarso rilievo penale - Questione sollevata dopo l'avvenuta convalida dell'arresto - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 289; Costituzione, art. 3*).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Emissione automatica, conseguente alla convalida dell'arresto, di nulla osta al provvedimento di espulsione - Violazione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Questione sollevata dopo il rilascio del nulla osta alla espulsione dell'imputato - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 289; Costituzione, artt. 24 e 111*).

N. 378 — Sentenza 28 settembre 2005 Pag. 291

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilità del Ministro, in caso di mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Campania avverso l'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004 - Denunciata mancanza di previa intesa con le autonomie locali interessate - Lesione della potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni nelle materie porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, e governo del territorio - Incidenza sulle competenze amministrative regionali - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza - Modificazione, in sede di conversione, della disciplina impugnata - Dichiarazione della ricorrente di integrale soddisfazione delle proprie ragioni - Cessazione della materia del contendere. (*D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 6; Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 120*).

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilità del Ministro, in caso di

INDICE SOMMARIO

- N. 343 — Sentenza 15 luglio 2005 Pag. 7
- Regione Marche - Edilizia e urbanistica - Piani urbanistici attuativi per i quali non è prevista l'approvazione regionale - Obbligo di trasmissione di una copia dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata - Mancata previsione - Contrasto con un principio fondamentale della legge statale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Marche del 5 agosto 1992, n. 34, artt. 4 e 30; Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*).
-
- N. 344 — Sentenza 15 luglio 2005 » 17
- Trasporto pubblico - Servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate, da adottarsi sulla base di criteri predeterminati dal legislatore statale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle attribuzioni della Regione ricorrente, dei principi di autonomia, di adeguatezza e di sussidiarietà, di leale collaborazione e di ragionevolezza, eccesso di delega - Notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio - Inammissibilità del ricorso. (*D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111, art. 9, comma 7; Costituzione, artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118 e 123; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 65*).
-
- N. 345 — Sentenza 15 luglio 2005 » 29
- Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Integrale trasfusione in altra disposizione - Trasferimento della questione.

il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa - Rilevanza della questione meramente futura e ipotetica - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558; Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma secondo, 24 e 111*).

N. 376 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 279

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Convalida - Rito direttissimo - Violazione del principio di eguaglianza, lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Irragionevole previsione dell'arresto per ipotesi contravvenzionali di scarso rilievo penale - Contrasto con il principio di solidarietà - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Previsione del rilascio del nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria - Denunciato automatismo - Conseguente lesione del diritto di difesa e della tutela della condizione giuridica dello straniero (in particolare in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - Questioni sollevate in relazione a norme inconferenti rispetto alle censure svolte dal giudice remittente - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 13, comma 13, e 17 del medesimo d.lgs; Costituzione, 2, 3, 10, 24, 27 e 111*).

N. 375 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 285

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Ar-

sione - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3-bis, e 14, comma 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3 e 24).

N. 374 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 267

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento nel territorio dello Stato - Emissione automatica, conseguente alla convalida dell'arresto, di nulla osta al provvedimento di espulsione sotto forma di accompagnamento immediato alla frontiera - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lettere a) e b), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 10, 13, 24 e 111).

N. 375 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 273

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Denunciato contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma secondo, 24 e 111).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro

tassatività della fattispecie penale, della funzione rieducativa della pena, della inviolabilità della libertà personale - Compressione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 13, 24, 25 e 27*).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria in materia di limitazione della libertà personale di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo*).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Contrasto con le norme costituzionali poste a tutela della condizione giuridica dello straniero - Violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 10, 24 e 111*).

N. 373 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 261

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espul-

siglio dei ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso l'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004 - Denunciato eventuale ripristino anche nella Regione ricorrente del potere ministeriale di nomina - Violazione delle competenze costituzionali regionali - Sopravvenuta conversione del decreto-legge con sostanziali modifiche alla disposizione censurata e con salvezza degli effetti prodotti da quest'ultima - Esame delle censure relative alla disposizione impugnata solo per esserne stati fatti salvi gli effetti dalla legge di conversione - Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto avverso il decreto-legge. (*D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 6; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Porti - Autorità portuale - Norme per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste adottate con l'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004 - Procedimento - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale già regolato da legge statale quadro (art. 8 legge n. 84 del 1994) - Conversione in legge del decreto con sostanziali modifiche del procedimento di nomina e con salvezza degli effetti degli atti compiuti nelle more dell'approvazione della legge di conversione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la legge di conversione - Lamentato ripristino nella Regione di una competenza ministeriale attribuita da legge regionale al Presidente della Regione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 17 del 2004 - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

Porti - Autorità portuale - Norme per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste adottate con l'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004 - Procedimento - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale già regolato da legge statale quadro (art. 8 legge n. 84 del 1994) - Conversione in legge del decreto con sostanziali modifiche del procedimento di nomina e con salvezza degli effetti degli atti compiuti nelle more dell'approvazione della legge di conversione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la legge di conversione - Denunciata possibilità che si proceda alla nomina da parte del Consiglio dei ministri senza previa intesa con la Regione interessata e che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza della determinazione ministeriale - Denunciato mantenimento della nomina del Presidente dell'Autorità

commi 3 e 13, e 17 del medesimo d.lgs.; Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111).

N. 369 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 235

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, non in stato di custodia cautelare - Richiesta del questore del nulla osta per la espulsione - Diniego dell'autorità giudiziaria in considerazione delle esigenze difensive dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 111).*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Impossibilità di svolgere una adeguata attività difensiva - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 2, 3, 24, 25 e 111).*

N. 370 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 241

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato cittadino italiano - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza - Questione sollevata dopo il rilascio del nulla osta alla espulsione dell'imputato - Rilevanza della questione mera-

pestiva presentazione di completo certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, lamentata irragionevolezza e incidenza sulla ragionevole durata del processo - Antinomia esistente tra le previsioni di cui al secondo e quarto comma dell'art. 567 cod. proc. civ. - Indispensabilità della produzione dell'estratto delle mappe catastali e del certificato di destinazione urbanistica ai fini del compimento del successivo atto della procedura - Esclusione - Conseguente possibile interpretazione sistematica nel senso della esclusione dell'estinzione della procedura per la mancata produzione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica da parte del creditore che non si avvalga dell'opera del notaio - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 567, commi secondo e quarto; Costituzione, artt. 3 e 111*).

N. 380 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 345

Procedimento civile - Normativa regolatrice del procedimento cautelare uniforme - Applicazione integrale ai procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto - Omessa previsione, analogamente a quanto disposto per i procedimenti possessori, della applicabilità di quella normativa in quanto compatibile - Lamentata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni diverse - Discrezionalità del legislatore nella configurazione dei rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 669-quaterdecies; Costituzione, art. 3*).

N. 381 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 351

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilità per il giudice di disporre, in via residuale, l'imputazione coatta - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Mancato esercizio, da parte del remittente, dei poteri interpretativi riconosciutigli in via esclusiva - Manifesta inammissibilità delle questioni. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27; Costituzione, art. 24*).

sibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111).

N. 365 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 211

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, non in stato di custodia cautelare - Richiesta del questore di nulla osta per la espulsione all'autorità giudiziaria - Rigetto in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione alla difesa dell'imputato - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, art. 24).

N. 366 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 217

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattamento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Denunciata lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di partecipare al processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, comma terzo).

N. 367 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 223

Straniero - Espulsione amministrativa - Arresto in flagranza di reato dello straniero espulso - Richiesta del termine a difesa all'esito del giudizio di convalida - Ini-

diata esecutività del decreto di espulsione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa, violazione del principio di uguaglianza, contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura e violazione del principio del giusto processo - Questione sollevata dopo il rilascio, da parte del giudice remittente, del nullaosta alla espulsione amministrativa - Intervenuta applicazione della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111).

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero espulso in pendenza di procedimento penale a carico del medesimo - Autorizzazione a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, *ipso iure*, o con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa, violazione del principio di uguaglianza, contrasto con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura e violazione del principio del giusto processo - Questione sollevata in forma ancipite - Rilevanza ipotetica della questione - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111).

N. 364 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 207

Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale - Motivazione *per relationem* a una precedente ordinanza di rimessione emessa da un diverso giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera di straniero a seguito dell'arresto per inosservanza dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Mancata possibilità di previa definizione del procedimento penale in corso con sentenza di condanna o di assoluzione - Motivazione *per relationem* a una precedente ordinanza di rimessione emessa da un diverso giudice - Manifesta inammissibilità della questione.

so in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - Omesa verifica, da parte del remittente, di una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 25, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo*).

N. 362 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 193

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza e rito direttissimo - Violazione del principio di ragionevolezza - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 3 e 13*).

Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutività del decreto di espulsione anche in pendenza del termine per proporre ricorso - Denunciata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, art. 24*).

N. 363 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 199

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, nella specie, instauratosi con rito direttissimo, per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato - Sospensione della imme-

dal giugno 1998 al febbraio 1999 - Individuazione demandata a regolamento governativo di delegificazione - Denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, omessa limitazione del potere conferito all'autorità governativa - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. (*Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78; Costituzione, artt. 23, 70, 76 e 77*).

N. 360 — Sentenza 28 settembre 2005 Pag. 175

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo - Deliberazione del Consiglio dei ministri contenente la generica determinazione di impugnare l'intera legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 - Indicazione, nel ricorso, di disposizioni diverse da quelle indicate nella relazione del Dipartimento affari regionali - Limitazione dell'esame a tali disposizioni. (*Legge Regione Emilia-Romagna del 24 giugno 2002, n. 12, artt. 2, 5, 6, 7, 8 e 9*).

Regione Emilia-Romagna - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsioni riguardanti gli ambiti di intervento regionale, le iniziative di cooperazione per lo sviluppo, gli interventi umanitari in caso di calamità, le iniziative di educazione e formazione di tipo professionale, le iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale - Denunciata violazione dei limiti, posti dalla normativa statale, alla partecipazione della regione all'attività di cooperazione allo sviluppo - Violazione della competenza legislativa statale in materia di politica estera - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna del 24 giugno 2002, n. 12, artt. 5, 6, 7, 8 e 9; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a*).

N. 361 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 185

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel ca-

289

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXLI

TOMO V

2005

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

tesa con la Conferenza unificata su detti indirizzi - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-ter, comma 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Giustificazione della chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori delle reti nazionali - Natura di principio fondamentale della previsione di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, comma 5; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Previsione che le Regioni (e le province autonome) disciplinino i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di propria competenza in conformità ai principi e ai termini stabiliti dalla legge statale - Previsto esercizio di potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata estensione del potere sostitutivo statale - Esplicito rinvio all'art. 120 Cost. - Conseguente operatività dei presupposti previsti per l'esercizio del potere sostitutivo - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, comma 5; Costituzione, art. 120).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Prevista applicazione, per la costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 7 del 2002 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata natura di dettaglio dell'intera normativa, con lesione delle competenze regio-

mente futura e ipotetica - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3 e 13, 14, comma 5-ter, e 17, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 10, 13, 24, 27 e 111).

N. 371 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 247

Straniero - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale, non in stato di custodia cautelare - Richiesta del questore di nulla osta per la espulsione - Diniego dell'autorità giudiziaria in considerazione delle esigenze difensive dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 24, 25 e 111).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Mancata previa individuazione dei profili illeciti della fattispecie incriminatrice - Impossibilità di svolgere un'adeguata attività difensiva - Lesione del diritto di difesa e violazione del principio eguaglianza - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice remittente. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione artt. 3, 24, 25 e 111).

N. 372 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 253

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Lamentata indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo», compromissione del diritto di difesa, eccessiva afflittività della sanzione (arresto da sei mesi ad un anno), violazione dei principi di ragionevolezza, di

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Salvaguardia delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata limitazione della potestà regionale in merito alle concessioni di distribuzione locale già in essere - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33; Costituzione, art. 117, comma quarto*).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Elencazione delle attività sottoposte a regimi autorizzativi - Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali - Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti, dismissioni e variazione della capacità di lavorazione e di stoccaggio - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58; Costituzione, art. 117, comma quarto*).

Energia elettrica - Competenze attribuite alle Regioni ordinarie in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Forma più ampia di autonomia rispetto a quella riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalla relative norme di attuazione - Configurabilità. (*Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10*).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Funzioni amministrative - Attribuzione, in sussidiarietà, allo Stato - Ammissibilità - Verifica delle ulteriori condizioni di legittimità, in particolare della previsione di strumenti di leale collaborazione - Necessità. (*D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -; legge 23 agosto 2004, n. 239; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118*).

vo o aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione civile - Trattamento sanzionatorio unico e indifferenziato per l'inosservanza di uno solo o di entrambi i precetti - Mancata previsione di sanzioni distinte per ciascuna violazione - Disparità di trattamento fra cittadini totalmente o solo parzialmente inadempienti - Contrasto con i principi di eguaglianza e del giusto processo - Riconducibilità della censura di violazione del principio del giusto processo alla mancata adozione di un criterio di giustizia sostanziale - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94, commi 3 e 4; Costituzione, artt. 3 e 111).

N. 402 — Ordinanza 12 ottobre 2005 Pag. 665

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Definizione agevolata delle pendenze tributarie (condono 1982) - Presentazione di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica delle pendenze in materia di I.V.A. (anni 1977-1981) - Presentazione per il 1981 di dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo anziché con richiesta di rimborso - Obbligatorietà della rinuncia al credito nel solo caso di richiesta di detrazione dell'eccedenza nell'anno successivo - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di capacità contributiva - Diversità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 28, comma quarto, primo e secondo periodo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 53, comma primo).

N. 403 — Ordinanza 12 ottobre 2005 » 673

Regione siciliana - Sanità pubblica - Previsione della contestuale titolarità dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL con quello di dipendente della medesima - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata distorsione della posizione d'imparzialità richiesta per l'e-

servizio di funzioni di elevato livello di responsabilità - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Aziende USL che insistono sul restante territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 - disegno di legge n. 792 -, art. 10; Costituzione artt. 3 e 97*).

Regione siciliana - Benefici in favore di familiari di talassemici - Estensione dell'indennità vitalizia prevista con legge statale a favore dei portatori di talassemia al coniuge superstite in caso di decesso del titolare - Previsione della corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a «diversi chilometri» da quella di residenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata incondizionata ultrattività dell'erogazione del vitalizio - Lamentata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicazione della copertura finanziaria - Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 - disegno di legge n. 792 -, artt. 11 e 12; Costituzione artt. 3, 81, comma quarto, e 97*).

N. 404 — Ordinanza 12 ottobre 2005 Pag. 679

Pubblico ministero - Attività di indagine in relazione alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate - Ispezione all'interno della proprietà «Villa La Certosa» - Assoggettamento dell'area a segreto di Stato con decreto del Ministro dell'interno e conferma del segreto con nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica - Dedotta illegittimità, sotto vari profili, del segre-

to, con conseguente limitazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria - Successivo consenso dell'ispezione - Esecuzione della difesa - Sopravvenuto difetto del requisito oggettivo del conflitto per essere cessata la materia del contendere - Inammissibilità del conflitto. (*Decreto del Ministro dell'interno, 6 maggio 2004, prot. N. 1004/100 - 1158; nota Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2004, prot. N. 6000.2.4.1/66279/STP; Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo comma*).

N. 405 — Sentenza 24 ottobre 2005 Pag. 689

Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e Collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai predetti coordinamenti del potere di promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono far parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto associazioni professionali - Invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle restanti disposizioni della legge regionale impugnata (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 27). (*Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g) e - artt. 33 e 117, secondo comma, lettera l)*).

N. 406 — Sentenza 24 ottobre 2005 » 697

Zootecnia - Norme della Regione Abruzzo - Sospensione della campagna di profilassi dell'influenza catarrale degli ovini (*blue tongue*) - Possibilità di movimentazione, commercializzazione e macellazione degli animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 31/12/2004 - Ricorso statale - Indicazione dei parametri e delle norme interposte - Eccezione di inammissibilità

della questione per omessa specificazione delle norme della Direttiva 2000/75/CE ritenute violate - Reiezione.

Zootecnia - Norme della Regione Abruzzo - Sospensione della campagna di profilassi dell'influenza catarrale degli ovini (*blue tongue*) - Possibilità di movimentazione, commercializzazione e macellazione degli animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 31/12/2004 - Violazione di prescrizioni fondamentali della normativa europea di cui alla Direttiva 2000/75/CE - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di censura. (*Legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, artt. 1 e 2; Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione alla Direttiva 2000/75/CE e (Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere q) e s)*).

pio di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113).

N. 353 — Ordinanza 15 luglio 2005 Pag. 135

Regione Liguria - Statuto - Ricorso del Governo - Approvazione e pubblicazione di un nuovo testo statutario, in adeguamento ai rilievi formulati - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo. (Statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, artt. 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64 e 76, comma 1, lettera b); Costituzione, artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, secondo comma, lettera f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134).

N. 354 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 139

Presidente della Repubblica - Potere di grazia - Invito rivolto al Ministro della giustizia di predisporre il decreto di grazia - Diniego opposto dal Ministro della giustizia - Ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Ministro della giustizia - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di concessione della grazia - Dedotta natura di atto dovuto della proposta ministeriale e della controfirma del decreto presidenziale - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo - Ammissibilità, allo stato, del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. (Nota del Ministro della giustizia del 24 novembre 2004; Costituzione, artt. 87 e 89; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3).

N. 355 — Sentenza 28 settembre 2005 Pag. 145

Intervento in giudizio di soggetti diversi (Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali) dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione - Inammissibilità - Inconferente riferimento dell'interveniente ai principi affermati dalla Corte nei giudizi di ammissibilità del *referendum*.

Professioni - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio - Requisiti per l'iscrizione - Preclusione all'esercizio dell'attività per i non iscritti - Violazione della riserva allo Stato a fissare i principi fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di incostituzionalità - Illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della legge impugnata (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (*Legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, artt. 2, commi 2 e 3, e 3 e, per conseguenza, intero testo; Costituzione, art. 117, terzo comma e art. 117, primo e secondo comma, lettera l); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

N. 356 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 151

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte *finale* della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Denunciata violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. (*Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d); Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 357 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 157

Presidente della Repubblica - Immunità - Potere di esternazione - Dichiarazioni rese da un Presidente della Re-

mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Toscana avverso l'art. 6 del d.l. n. 136 del 2004 - Denunciata introduzione di una procedura di intesa meramente formale - Lesione della potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni nelle materie governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo e industria alberghiera, e lavori pubblici - Carenza dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza - Violazione del principio di leale collaborazione - Modificazione, in sede di conversione, della disciplina impugnata - Dichiarazione della ricorrente di integrale soddisfazione delle proprie ragioni - Cessazione della materia del contendere. (*D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 6; Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 77*).

Porti - Autorità portuale - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste - Conferimento del potere di nomina e di revoca al Presidente della Regione previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la disciplina procedimentale posta dalla legge statale quadro in materia portuale (art. 8 legge n. 84 del 1994) - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di porti ed aeroporti e violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella stessa materia - Configurabilità, anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione interessata, quale principio fondamentale della materia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia del 24 maggio 2004, n. 17, art. 9, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, comma terzo*).

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilità del Ministro, in caso di mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Con-

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga ai normali valori di emissioni nell'atmosfera e ai limiti di temperatura degli scarichi termici - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Riconducibilità dei poteri di deroga alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Inerenza del potere di deroga a quello di autorizzazione - Non fondatezza delle questioni. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1, commi 1 e 3; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Successiva abrogazione e sostituzione della disposizione censurata - Intervenuta applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-ter, comma 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturali, nonché di approvare i piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti di trasporto - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze provinciali in materia di energia, del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Incidenza del potere di emanazione degli indirizzi sul territorio e sui poteri regionali - Mancata previsione della in-

n. 145, artt. 3, commi 1, lettera b), e 7; Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113).

N. 399 — Ordinanza 12 ottobre 2005 Pag. 647

Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Inosservanza dell'obbligo di bollatura e di vidimazione dei prescritti registri - Trattamento sanzionatorio - Mancata depenalizzazione - Intrinseca irrazionalità rispetto alla prevista depenalizzazione della più grave condotta della violazione dell'obbligo di tenuta degli stessi registri - Denunciato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Incompleta verifica della possibilità di interpretazione adeguatrice, nonché incidenza della sollecitata pronuncia additiva sulla determinazione della sanzione - Manifesta inammissibilità della questione. (*R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221-bis, secondo comma, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 400 — Ordinanza 12 ottobre 2005 » 653

Circolazione stradale - Assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile - Obbligatorietà indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità del veicolo - Possibile confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, pur se appartenente a disabile non abbiente non in grado di pagare l'elevata sanzione pecuniaria - Ingiustificata discriminazione fra cittadini in base alle condizioni personali ed economiche - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -; Costituzione, artt. 2 e 3*).

N. 401 — Ordinanza 12 ottobre 2005 » 657

Circolazione stradale - Trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Formalità obbligatorie - Richiesta di trascrizione al P.R.A. e richiesta di rinno-

n. 290) -; *legge 23 agosto 2004, n. 239; Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere h) e m), e terzo).*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Attribuzione in concessione, secondo le disposizioni di legge, delle attività del settore energetico relative a distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché trasmissione e dispacciamento di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lettera c); Costituzione, art. 117, comma quarto).*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di distribuzione sia nazionale che locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia residuale della Regione in materia di distribuzione locale - Nozione rilevante sul piano amministrativo e gestionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto 7); Costituzione, art. 117, comma quarto).*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale - Compiti e funzioni esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas - Competenze statali nel settore del gas naturale - Determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale residuale in materia di stoccaggio - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto 3); Costituzione, art. 117, comma quarto).*

Parametri - Indicazione nel solo dispositivo dell'ordinanza - Preclusione all'esame delle censure relative.

Interventi in giudizio - Soggetti che non sono parti nel giudizio *a quo* - Titolarità di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Necessità - Ordinanza allegata di inammissibilità e ammissibilità degli interventi dispiegati nel giudizio di costituzionalità.

Brevetti, marchi e privative industriali - Certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali - Riduzione della durata in vista del riallineamento con la disciplina comunitaria - Criteri di ricalcolo - Denunciato contrasto con il principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività, lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, irragionevolezza - Questione sollevata dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Manifesta carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione. (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, commi 4 e 5; Costituzione, artt. 3, 41 e 42).

N. 346 — Ordinanza 15 luglio 2005 Pag. 67

Esecuzione penale - Condannati ammessi alla semilibertà - Beneficio della sospensione condizionata - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra condannati in danno dei meritevoli, lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione proposta - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d); Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma).

N. 347 — Ordinanza 15 luglio 2005 » 79

Adozione e affidamento - Idoneità all'adozione internazionale - Dichiarazione a favore di singoli - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto del minore in stato di abbandono, privazione del

cernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Prevista adozione di un regolamento statale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, commi 1, 2, 3 e 4; Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Previsti accordi di programma tra Stato e Regioni interessate per la definizione delle modalità di acquisizione del parere regionale nell'ambito di procedimenti autorizzativi di opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta previsione dell'intesa con le Regioni interessate per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti - Abrogazione implicita - Mancata applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, comma 6; Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Riconducibilità della disciplina alla materia, di competenza concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» - Riferibilità alla materia «governo del territorio» - Esclusione - Riconducibilità alle materie di competenza esclusiva dello Stato «sicurezza e ordine pubblico» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali» - Esclusione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,

poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-sexies, comma 2; Costituzione, artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Prevista esclusione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili da eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione del principio di buona amministrazione e irrazionalità della disciplina - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera f); Costituzione, artt. 3 e 97).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Delega per l'adozione di testi unici di riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia elettrica - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata genericità dei criteri della delega - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui poteri della ricorrente - Inammissibilità della questione. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121; Costituzione, art. 76).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di energia e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme con-

ne di un decreto-legge - Eccepita inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del decreto-legge - Reiezione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1, commi 1 e 3).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni in materia di energia garantendo l'assenza di oneri con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che le prevedono - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della categoria «effetto economico indiretto» - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Censura proposta in termini ipotetici e generici - Inammissibilità della questione. (Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera c); Costituzione, art. 119).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme in tema di poteri sostitutivi statali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata previsione di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia oltre i limiti consentiti dalle disposizioni statutarie - Titolo di legittimazione della competenza provinciale in materia di energia riferibile all'art. 117, comma terzo, Cost., ex art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente applicabilità della disciplina del potere sostitutivo ex art. 120, comma secondo, Cost. - Inammissibilità della questione. (D.L. 29 agosto 2003, n. 239 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 -, art. 1-sexies, comma 5; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

Energia elettrica - Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale - Norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti - Prevista adozione con fonte regolamentare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle riserve di legge di cui agli artt. 95, comma terzo, e 97, commi primo e secondo - Mancata argomentazione circa l'incidenza della denunciata violazione sui

bre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso di delega - Violazione del principio di tutela giurisdizionale - Ricorso notificato prima del 15 settembre 2000 - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7; Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113).

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di tutela giurisdizionale - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

N. 383 — Sentenza 11 ottobre 2005 Pag. 371

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Notificazione - Termini - Ricorso notificato tempestivamente all'Avvocatura generale dello Stato ma non al Presidente del Consiglio dei ministri - Tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica - Perfezionamento della notifica nei confronti del notificante - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, comma secondo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni proposte nei confronti della legge di conversio-

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero a seguito della comunicazione del ricorso della persona offesa - Obbligo di formulare l'imputazione senza la possibilità di verificare la fondatezza dei fatti - Lesione dell'effettivo esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero - Presupposto interpretativo erroneo - Configurabilità dell'obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione solo nel caso in cui la richiesta appaia, sulla base del suo contenuto, non inammissibile e non manifestamente infondata - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 25; Costituzione, art. 112*).

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Imputazione - Mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Prevista trascrizione dell'addebito da parte del giudice - Lesione del principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale spettante al pubblico ministero - Mancata considerazione di una diversa interpretazione sistematica della disciplina del procedimento davanti al giudice di pace - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 3, lettera d); Costituzione, art. 112*).

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Imputazione - Mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Ritenuta impossibilità, per il giudice, di emettere il decreto di convocazione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Omessa descrizione della fattispecie, mancanza di motivazione sui parametri evocati e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 24, 111 e 112*).

N. 382 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 361

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settem-

pubblica nel corso del mandato presidenziale - Giudizio civile per risarcimento danni nei suoi confronti - Sentenza della Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, di affermazione della responsabilità dell'ex Presidente della Repubblica - Ricorso del soggetto già Presidente della Repubblica (non più rivestente la carica presidenziale) per conflitto di attribuzione - Allegata lesione delle attribuzioni presidenziali - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. (*Sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4024 del 23 settembre 2004; Costituzione, artt. 89 e 90; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Giudizio di merito - Contraddittorio - Necessaria integrazione - Notificazione del ricorso proposto da senatore a vita (nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica), anche al Presidente della Repubblica (in carica). (*Costituzione, art. 90; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto*).

N. 358 — Ordinanza 28 settembre 2005 Pag. 163

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Denunciata violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. (*Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lettera d; Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo*).

N. 359 — Ordinanza 28 settembre 2005 » 169

Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli - Soggetti passivi nel periodo